SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO 1964

(4ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACAGGI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » **(99)** (*D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri*) **(Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 46, 48
ANGELINI 48
BITOSSI 47, 48
FIORE 46, 48
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 48
SALARI 47, 48
SPIGAROLI, *relatore* 46
VARALDO 47

« Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe » **(309)** (*D'iniziativa dei deputati De Cocco Maria e Bianchi Fortunato*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 48, 50
CAPONI 50
FIORE 49
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . . . *Pag.* 50
VIGLIANESI, *relatore* 49

« Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » **(338)** (*D'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 38, 41, 44, 46
BITOSSI 41
BOCCASSI, *relatore* 43
CAPONI 45
COPPO 38, 40, 41, 44, 45
DI PRISCO 44
FIORE 40
GATTO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 45
MINELLA MOLINARI Angiola 40, 42
PEZZINI 41
ROTTA 42
RUBINACCI 42, 43
SALARI 42, 43
SAMEK LODOVICI 38, 39, 40, 45
VARALDO 42
VIGLIANESI 39, 40
ZANE 43

La seduta è aperta alle ore 17,20.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Bermani, Bitossi, Boccassi, Brambilla, Caponi, Coppo, Di Prisco, Fiore, Macaggi, Mammucari, Minella Molinari Angiola, Pezzini, Rotta, Rubinacci, Salari, Saxl, Spigaroli, Torelli, Trebbi, Valsecchi Pasquale, Varaldo, Viglianesi e Zane.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Samek Lodovici.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Gatto.

B R A M B I L L A , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici ed altri: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità » (338)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Samek Lodovici, Braccesi, Zonca, Lombari, Rosati, Tibaldi, Piasenti, Indelli, Russo, Pignatelli, Caroli, Lepore, Bolettieri, Martinelli, Cingolani, Moneti, Macaggi, Garlato, Azara, Bussi, Zannini, Carelli, Conti e Giuntoli Graziuccia: « Riconoscimento del diritto a una giornata di riposo dal lavoro al donatore di sangue dopo il salasso per trasfusione e corresponsione di una indennità ».

Per approfondire l'esame di questo disegno di legge è stata nominata nella seduta precedente una Sottocommissione, composta dei senatori Boccassi, Coppo e Rotta.

Dato che il relatore Boccassi si è momentaneamente allontanato, pregherei il senatore Coppo di riferire sul lavoro e sugli orientamenti della Sottocommissione.

C O P P O . Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 1, dopo un'ampia discussione avremmo convenuto di lasciare il testo così com'è, anche se era stata ventilata l'idea di stabilire una quantità minima di sangue donato — 250 grammi — al di sotto della quale non spetterebbe il riposo di 24 ore.

A proposito dell'articolo 2 si pone anzitutto il principio che il donatore è volontario e che la sua donazione è gratuita.

S A M E K L O D O V I C I . ... e ci tiene che sia mantenuto questo carattere di volontarietà e gratuità!

C O P P O . Su queste 24 ore di riposo sorge un problema fondamentale in ordine al quale la Commissione deve decidere. Una prima tesi è che il riposo sia considerato come permesso retribuito; in questo caso, praticamente, il problema riguarderebbe solo i lavoratori dipendenti, perchè gli altri fanno quello che vogliono e riposano quando vogliono. Ma su questa soluzione, che semplificherebbe tutto, nasce la questione: possiamo noi mettere a carico dell'imprenditore l'onere per un fatto che non lo riguarda?

La seconda tesi è che per la giornata di riposo venga corrisposta un'indennità in misura fissa, stabilita ogni anno dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Se si adottasse questa seconda tesi, gli articoli 2 e 3 si fonderebbero in un unico articolo; nell'articolo 4, secondo la Sottocommissione, si dovrebbe stabilire che la competenza passiva dell'indennità è a carico delle istituzioni ospedaliere o delle cliniche o degli enti presso i quali si verifica il prelievo e l'utilizzazione diretta o indiretta del sangue, che potranno poi esercitare le rivalse nelle forme consuete. L'articolo 5 cadrebbe.

Queste sono le due soluzioni possibili: alla Commissione spetterà di decidere.

P R E S I D E N T E . Comunque la Sottocommissione non ha formulato gli emendamenti.

C O P P O . Li possiamo redigere in cinque minuti.

S A M E K L O D O V I C I . Per quanto riguarda l'articolo 1, ho già avuto occasione

di dire alla Sottocommissione che riterrei superfluo fissare la quantità minima del sangue richiesta per conseguire il diritto alla giornata di riposo; infatti, quando a una clinica si presenta il donatore, anche se del suo sangue, in quel momento, ne occorressero soltanto pochi grammi (ad esempio per la cura di un infante), tuttavia, data oggi la possibilità di conservare il sangue e la grande preminenza che hanno le trasfusioni indirette sulle dirette, si approfitta subito di questo donatore di sangue per prelevare la normale quantità, che non è mai inferiore ai 250 centimetri cubici: una parte viene utilizzata subito, e l'altra si lascia per le occorrenze successive.

Quanto alla questione più importante prospettata dal senatore Coppo, se configurare cioè la giornata di riposo come permesso retribuito, io francamente sono molto perplesso, per non dire contrario a questa soluzione perchè di fatto si verrebbero ad aggravare i datori di lavoro. Ci sono infatti le grandi industrie che possono senza difficoltà, dimostrando un'alta sensibilità sociale, concedere il permesso ed anche l'intera retribuzione per la giornata perduta, come ci sono amministrazioni e aziende di Stato che concedono non solo 24 ore di riposo, ma persino due, tre, quattro giorni interi, il che, almeno dal punto di vista della necessità clinica, è singolare e discutibile. Ma dobbiamo considerare anche i modesti datori di lavoro, per i quali (e sono la maggioranza) questa prassi potrebbe essere insopportabile, senza contare che c'è anche l'artigiano, c'è colui che lavora in proprio e che può senz'altro obbedire all'impulso di donare il proprio sangue, ma per il quale la perdita di una giornata lavorativa rappresenta pure un onere economico.

Perciò sarei molto più favorevole alla proposta che l'indennità per la giornata di riposo (e qui conviene affermare con chiarezza che non si tratta di un pagamento, perchè tutti i donatori di sangue tengono a sottolineare che il gesto è assolutamente gratuito) sia messa a carico, almeno immediato, di quegli enti ospedalieri, case di cura, cliniche, ambulatori presso i quali avviene la prestazione.

È evidente che, come ha detto il senatore Coppo, questi enti — sia l'ospedale del piccolo paese, sia la grande clinica di Torino, l'ambulatorio della F.I.A.T. o lo stesso ambulatorio trasfusionale dell'A.V.I.S. — si rivarranno poi presso chi di dovere, ossia presso gli enti assistenziali e mutualistici, se i flaconi di sangue saranno stati dati a questi istituti o se le trasfusioni saranno state fatte direttamente agli assistiti loro o, altrimenti sui privati.

In una lettera, indirizzata al Presidente della 10ª Commissione e mandata anche a me per conoscenza, la massima Associazione volontari del sangue (l'A.V.I.S.) si dichiara del resto disposta anche a pagare direttamente l'indennità, ma fa capire che la soluzione più semplice sarebbe quella di addossarla agli ospedali.

VIGLIANESI. Mi dichiaro senz'altro d'accordo sulla prima soluzione prospettata dal senatore Coppo: che, cioè, la giornata di riposo riconosciuta al donatore di sangue sia considerata come permesso retribuito a carico del datore di lavoro. Sono favorevole a questa tesi, non perchè intenda caricare i datori di lavoro di un maggiore ed imprevisto costo della mano d'opera, ma perchè — a mio avviso — si tratta di un onere irrilevante, nel bilancio annuale dei costi del lavoro.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice — mi pare — che i donatori di sangue periodici sono circa 220.000; ora i lavoratori italiani sono circa 20 milioni e possiamo anche ritenere che non tutti i donatori di sangue appartengano a questa categoria. Si può pertanto presumere che i donatori di sangue che lavorano siano circa 200.000 cioè, praticamente, l'1 per cento dei lavoratori.

Se, in media, una volta all'anno questi lavoratori si assentano dal lavoro per donare il proprio sangue, ritengo che ciò non porti una spesa tale da spaventare i datori di lavoro; e mi sembra che, tra i tanti sistemi, questo sia il più semplice da adottarsi.

SAMEK LODOVICI. Il problema del costo, però, sorge per i piccoli datori di lavoro.

V I G L I A N E S I . Mi rendo conto che per i datori di lavoro la soluzione di cui ho parlato rappresenta un onere, ma — ripeto — questo onere sarà talmente irrilevante da non destare preoccupazioni.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Ritengo che, dal punto di vista psicologico, si debba tener conto di questo problema dell'onere a carico del datore di lavoro, se vogliamo favorire la donazione volontaria del sangue, di cui si avverte la drammatica insufficienza. Se vogliamo raggiungere questo scopo, dobbiamo eliminare tutti gli ostacoli, anche quelli psicologici, e lo stabilire che il datore di lavoro deve pagare la giornata di riposo spettante al lavoratore che dona il sangue non mi pare conveniente. Sarebbe meglio ripiegare su altre soluzioni.

S A M E K L O D O V I C I . Non vorrei proprio che, stabilendo questo nuovo onere sociale a carico del datore di lavoro, fossimo poi costretti a promuovere una legge che obblighi i datori di lavoro ad assumere gli operai anche se donatori di sangue; che si verificasse qualcosa di simile a quanto è avvenuto per le donne nubili o gestanti a tutela dei cui diritti al matrimonio e al lavoro abbiamo dovuto intervenire.

C O P P O . Debbo precisare, onorevoli colleghi, che personalmente non sono partigiano nè dell'una nè dell'altra soluzione prospettata.

Vorrei però osservare che, qualunque tesi venga preferita, dobbiamo essere ben fermi su determinati princìpi se non vogliamo correre il rischio di approvare, anche questa volta, un provvedimento le cui norme vadano ad intaccare altre disposizioni. Le manifestazioni della vita sociale sono tante che le aziende debbono tenere conto della necessità di concedere permessi retribuiti ai propri lavoratori. Questo accade quando un dipendente è investito di una carica pubblica o sindacale; egli necessariamente, si dovrà assentare dal suo lavoro per adempiere a tale mandato. In molti contratti, del resto, questo principio è stato già stabilito.

Il provvedimento in esame prevede la possibilità, per il lavoratore che ha donato il proprio sangue, di fruire di un riposo dopo il salasso e nient'altro. Pertanto, il problema si pone in questi termini: questo permesso è del tipo di quelli retribuiti, oppure è una assenza giustificata che deve essere indennizzata da altri?

Prima di prendere qualsiasi decisione, dobbiamo chiarire questo che è l'aspetto più importante di tutta la questione. Il problema del costo, infatti, e irrilevante, in quanto è stato dimostrato che con l'aggiunta di 20 lire su tutte le rette si è in grado di pagare gli indennizzi.

A me pare che, dal punto di vista della semplicità e della minore spesa, il criterio da seguire sia quello del permesso retribuito. Questo è il modo piu semplice, o se volete il piu semplicistico di risolvere la questione, anche in considerazione del fatto che nell'arco di una prestazione lavorativa annua di 300 giorni è possibile inserire due o tre giornate di permesso retribuito necessarie al lavoratore per adempiere ad obblighi sociali.

F I O R E . Mi pare troppo comodo far pagare la giornata di riposo come un permesso retribuito.

C O P P O . Non e un problema di comodità, senatore Fiore! Io ho prospettato le due possibili soluzioni con la stessa serietà e lo stesso impegno; si tratta ora di sceglierne una. Se stabiliamo che questa giornata di riposo rientri nell'ambito delle possibili assenze di un lavoratore per adempiere a certi suoi obblighi sociali, allora adottiamo il sistema del permesso retribuito che è il più semplice. Se, invece, riteniamo che si tratti di un'assenza non retribuita, allora si pone il problema di sapere chi si deve addossare questo onere: problema che è, tuttavia, di facile soluzione, in quanto il Ministero del lavoro potrà fissare, annualmente, la cifra dell'indennità dovuta al donatore di sangue, indennità che verrà pagata dall'ente presso il quale avviene il prelievo, salvo rivalsa nei modi normali.

B I T O S S I . Mi dispiace di non essere d'accordo col senatore Coppo, ma a me sembra che il problema principale non sia tanto quello dell'indennizzo al lavoratore per le 24 ore successive al salasso, quanto quello di chi deve pagare il sangue. Deve pagarlo il datore di lavoro o l'Ente assicuratore? Questo è il punto: credo che alla fine, il sangue lo paghi il datore di lavoro. Per esempio, l'I.N.A.M. non paga le trasfusioni di sangue ai suoi assistiti.

P E Z Z I N I . Se questo è vero, allora si rende necessaria un'altra legge e non quella che stiamo esaminando.

C O P P O . Vorrei dare un chiarimento agli onorevoli colleghi.

Il costo del sangue è dato da tre elementi: primo, dal sangue vero e proprio che, in questo caso, è gratuito; secondo, dall'operazione di prelievo; terzo, dal fatto che il donatore di sangue ha diritto a una giornata di riposo che deve essere compensata.

Questi sono i tre elementi del costo del sangue: da chi sono pagati? Da un solo soggetto, cioè da colui che fa la cura. In questo caso l'ospedale, l'I.N.A.M., l'ambulatorio dell'I.N.A.I.L. non fanno altro che includere tra gli altri anche il costo del sangue. Mi pare che non sorga alcun problema: l'I.N.A.M., per esempio, paga agli ospedali una retta in cui è compreso anche il prezzo del sangue.

B I T O S S I . Questo è proprio il nocciolo della questione; perchè fino ad oggi l'I.N.A.M. e gli altri enti assistenziali non hanno previsto, nelle cure ospedaliere da prestare ai loro assistiti, la trasfusione di sangue.

C O P P O . Ritengo che questa asserzione sia inesatta.

B I T O S S I . In occasione della precedente discussione del provvedimento avevo sostenuto questa tesi perchè era capitato a me di dover pagare la trasfusione per un mio amico, ma poichè tutti gli onorevoli colleghi mi dicevano che ciò non era possibile mi sono informato meglio e ho constatato che era proprio come dicevo io. Tanto è vero che il senatore Boccassi aveva elaborato un articolo 5-*bis* così concepito: « L'assistenza ospedaliera che viene erogata dall'ente gestore dell'assicurazione obbligatoria di malattia è comprensiva della trasfusione di sangue eventualmente necessaria alle cure dell'ammalato ».

Ecco il motivo per cui ritengo che debba pagare l'ente erogatore e non il datore di lavoro.

Spero che non mi accuserete di eccessiva sensibilità verso i datori di lavoro; ma qui si tratta di un provvedimento che può mettere in cattiva luce il lavoratore; perchè state certi che se c'è un operaio che va a donare il sangue a spese del datore di lavoro, questi, presto o tardi, gliela farà pagare.

Quindi, o paga l'ente assistenziale oppure s'istituisce una cassa di compensazione da cui si possano attingere i fondi necessari per il pagamento della giornata di lavoro. Ma che debba pagare il datore di lavoro è inconcepibile.

P E Z Z I N I . La Commissione igiene e sanità ci ha mandato il parere in merito al disegno di legge? Sarebbe utile e interessante conoscerlo.

C O P P O . Se un ospedale fa le cure e in queste non include il costo del sangue, è l'ospedale che non funziona, non il sistema. Se si vuole mettere nella legge che queste prestazioni sono comprese nelle rette, mettiamolo. Però è una cosa pacifica.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che la donazione del sangue è stata sempre considerata come un atto di generosità, fatto a scopo sociale, e i donatori di sangue ancora oggi non vogliono rinunciare al valore morale che ha l'atto della donazione del sangue.

Dobbiamo quindi tener presente il carattere sociale di questo provvedimento; la donazione del sangue non la dobbiamo considerare come un fatto commerciale, perchè, altrimenti, dovremmo fare degli stabilimenti in cui il sangue si vende.

R U B I N A C C I . Vorrei riallacciarmi al punto della discussione al quale eravamo giunti prima dell'intervento del Presidente.

Noi abbiamo un'assenza dal lavoro dovuta alla donazione del sangue — atto generoso e volontario — assenza imposta da esigenze di carattere biologico. Questa assenza, pertanto, provoca un mancato guadagno, in quanto il donatore non può prestare, in quel determinato giorno, il suo lavoro. Ora, io sarei molto perplesso nel voler inserire questa ipotesi tra i permessi retribuiti. Non arriverei a questa conclusione anche per evitare la proliferazione dei permessi retribuiti. I sindacati, nel fare i contratti collettivi, hanno delle loro visioni e cercano sempre di realizzare maggiori benefici; se poi ci mettiamo anche noi legislatori su questa via, rischiamo veramente di complicare la situazione.

Vorrei anche richiamare l'attenzione della Commissione su un altro fatto. Donatori di sangue possono essere i lavoratori subordinati e lavoratori subordinati sono anche i braccianti agricoli; e a questi chi la paga l'indennità? Nel fare una legge di questo genere, non possiamo tener presente soltanto il settore dell'industria, dimenticando il settore dell'agricoltura.

Quando il senatore Bitossi dice che è il datore di lavoro a pagare il sangue, non lo dice, evidentemente, nel senso che sia lui direttamente a pagare; ma, indirettamente, si arriva alla stessa conclusione. Perchè, quando l'operaio dà il sangue e il datore di lavoro paga quella giornata di riposo, si può avere l'impressione che praticamente sia proprio lui a pagare questo sangue, il che verrebbe a snaturare quell'atto generoso al quale si richiamava il Presidente. Cerchiamo quindi di evitare il più possibile di interferire in questa delicata materia dei rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.

Sono pertanto dell'avviso che dovremmo scartare quella ipotesi e trovare un altro sistema, come potrebbe essere, ad esempio, quello di far pagare l'indennità agli enti che beneficiano della donazione del sangue.

V A R A L D O . Riprendendo quello che poco fa ha detto il senatore Pezzini, io sarei dell'avviso di sollecitare i pareri della 1ª e dell'11ª Commissione.

Ho l'impressione che la Sottocommissione abbia lavorato un po' troppo affrettatamente, soffermandosi soltanto sulle impostazioni generali, e non predisponendo gli emendamenti. Sarebbe pertanto opportuno un rinvio che ci desse il tempo di riflettere ulteriormente e di portare delle proposte concrete.

M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A . Vorrei sapere se ci sarebbero difficoltà ad istituire una piccola cassa di compensazione, che potrebbe essere gestita autonomamente dall'I.N.P.S.

R O T T A . Alle osservazioni svolte in sede di Sottocommissione, vorrei aggiungere che sarebbe necessario che il prestatore d'opera ricevesse immediatamente la cifra a compenso di ciò che perde in conseguenza della giornata di riposo.

Per questo avevo proposto che il datore di lavoro anticipasse la cifra perduta dal prestatore d'opera, cifra che poteva essere o quella corrispondente ad una giornata lavorativa, o, più semplicemente, una somma fissa di duemila lire, che è ritenuta abbastanza equa.

Per evitare gli inconvenienti che sono stati giustamente messi in evidenza, che cioè il datore di lavoro non veda di buon occhio un donatore tra le sue maestranze, sarei dell'avviso che egli possa rivalersi verso gli enti assistenziali o verso il Ministero della sanità per il tramite del medico provinciale. Penso che sarebbe estremamente simpatico esonerare il donatore da tutte queste pratiche, disponendo che egli riceva dal datore di lavoro la cifra compensativa di ciò che ha perduto per la donazione.

S A L A R I . Mi permetto di fare un po' di autobiografia: vivo in un piccolo centro e faccio parte di un'associazione di donatori di sangue. Perciò, come primo risultato delle esperienze che ho, in questo campo, dovrei chiedere che non si aggravi in alcun modo il datore di lavoro, per ragioni tanto psicologiche quanto economiche ed ammi-

nistrative. Capisco che un'azienda di vaste dimensioni — come quelle di cui ha parlato il senatore Rotta — possa senza danni instaurare un'altra contabilità. Ma tutti sappiamo a quale supplizio sono sottoposti i piccoli imprenditori, specialmente artigiani, che debbono rivolgersi a consulenti o a liberi professionisti e pagarli profumatamente perchè tengano la loro contabilità. Da questo punto di vista, perciò, mi preoccupo che non si creino fastidi alle piccole aziende. Dal punto di vista economico, il fatto che i donatori di sangue rappresentino l'uno per cento dei lavoratori non significa che questo uno per cento sia distribuito egualmente in tutte le aziende d'Italia. So benissimo che in molti piccoli centri ci sono dei complessi artigiani in cui tutti i lavoratori donano sangue. Può anche capitare che una piccola azienda di 15-20 dipendenti li abbia tutti iscritti fra i donatori di sangue, e quest'onere, se fosse attribuito al datore di lavoro, graverebbe in misura non indifferente.

Concludendo, se il disegno di legge avrà bisogno di ulteriore esame, nulla di meglio; ma auspico che esso arrivi a felice conclusione. Però l'onere deve essere attribuito all'ente che viene a beneficiare del sangue, per cui, anche dal punto di vista amministrativo, la faccenda si svolgerà con la massima semplicità, poichè colui che dà il sangue riceverà nello stesso momento l'indennità. Questa può essere stabilita in base a una giornata di lavoro: c'è la scala mobile che evolve a seconda del costo della vita, e, se necessario, l'indennità si può aumentare proporzionalmente.

R U B I N A C C I . È difficile identificare la giornata di lavoro. Bisogna tenere conto del salario di fatto, dei premi di produzione, dei cottimi, eccetera.

S A L A R I . Si stabilisce per legge.

R U B I N A C C I . È meglio stabilire un'indennità fissa, una quota media.

B O C C A S S I , *relatore*. Riallacciandomi alle ultime parole del senatore Rubinacci, ritengo che il problema del salario non derivi soltanto dal compenso della giornata lavorativa; c'è anche la corresponsione del salario previdenziale, che incide non soltanto sul reddito del lavoratore, ma sul reddito della famiglia del lavoratore, e si deve altresì decidere se questa giornata di riposo debba gravare sulle ferie annuali, eccetera. Il trattamento poi incide sulla pensione e anche indirettamente sul reddito medio della famiglia del lavoratore. Ora qui si tratta di un provvedimento di carattere sociale. Mi sembra giusto che non sia soltanto il datore di sangue a pagare per la sua generosità; quindi non è solo lui che deve contribuire, deve essere tutta la società, e in questo caso il datore di lavoro per primo. Noi dobbiamo fare non soltanto una questione di salari ma anche una questione di carattere sociale, e domani lo Stato può entrare in gioco come distributore del reddito nazionale, come entrano in gioco il lavoratore e il datore di lavoro.

Non è esatto, secondo me, dire che conta solo la volontarietà del lavoratore, e che il datore di lavoro non c'entra. Allora non parliamo più del carattere sociale del provvedimento.

Z A N E . Io mi soffermerei, in particolare, su un principio che è stato qui enunciato dal senatore Coppo e condiviso dal senatore Viglianesi, ossia il principio del permesso retribuito. Vorrei fare una domanda a proposito del permesso retribuito: come lo si configura? Se si configura alla stregua delle ferie retribuite, bisogna ricordare che queste vanno inserite sui libri paga e su di esse grava tutta una serie di contributi, tutta quella famosa serie di voci e sottovoci che entrano in un certo modello chiamato GS2.

Se si stabilirà di dare, per esempio, 3.000 lire per quel giorno di riposo, il datore di lavoro dovrà pagare, in aggiunta a quelle 3.000 lire, qualcosa come un sessanta per cento in più, vale a dire ancora 1.800 lire, che costituiscono la cifra relativa ai contributi.

Mi pare che sia il caso d'invitare la Sottocommissione ad approfondire ulteriormen-

te questa materia. Mi associo alla proposta di rinvio fatta dal senatore Varaldo, affinchè si venga qui con proposte concrete.

P R E S I D E N T E . Vorrei chiedere ai sindacalisti come si configurerebbe, per il donatore di sangue, un incidente, un malessere conseguente alla donazione, che gli provocasse un'assenza dal lavoro per dieci o quindici giorni.

C O P P O . È un caso di malattia.

P R E S I D E N T E . Allora perchè non ci si può riferire allo stesso principio per la giornata di riposo?

C O P P O . Perchè il caso di malattia per una giornata non è indennizzato.

P R E S I D E N T E . Il riposo del donatore di sangue non sarà malattia dal punto di vista assicurativo, ma è equiparabile alla malattia. Questa è una legge nuova, e noi potremmo allora equiparare anche l'indennizzo.

C O P P O . Vorrei dare un chiarimento, che serva anche al senatore Zane che forse non ha avuto l'amabilità di seguirmi. Io non ho mai sostenuto una tesi; ho prospettato invece due tesi. La prima era una tesi estremamente semplificatoria — avevo detto anche semplicistica —, che però poteva essere inquadrata nella disciplina dei permessi retribuiti, che fa parte della esperienza contrattuale. Di permessi retribuiti ne esistono più di quelli che i colleghi credono, per tantissime materie. Il collega Boccassi, in Sottocommissione, ricordava il caso di colui che viene chiamato alle armi per i quindici giorni del campo: è un permesso retribuito; e ce ne sono tanti altri.

C'è poi l'altra tesi, e non ci deve interessare, in questo momento, il problema del costo, in quanto chi paga il sangue è l'Ente assicuratore. Solamente io non vorrei, e credo che nessuno degli onorevoli colleghi lo vorrebbe, che l'Ente assicuratore entrasse in causa all'inizio e non alla fine; cioè, l'Ente non deve pagare i prezzi delle singole fasi della cura, ma deve pagare la cura completa, quando questa è già stata eseguita.

Il fatto che certi enti non paghino la trasfusione di sangue per i loro assistiti è anche a mia conoscenza ed è, purtroppo, uno dei tanti lati negativi della nostra organizzazione. Tuttavia nelle convenzioni che facciamo è prevista una cura ospedaliera che dev'essere fatta secondo scienza e coscienza. Pertanto, se un primario o un medico ritengono opportuno fare una trasfusione di sangue o dieci, le dovranno fare e il loro costo verrà pagato alla fine dall'Ente assicuratore.

Aggiungo che, sul piano mutualistico, non avrei alcuna difficoltà a riesaminare questo punto e ad apportarvi correzioni; tuttavia ora dobbiamo cercare di fare delle norme che non siano in contrasto con altre già approvate, e non creare nuove strutture e meccanismi costosi.

La prima delle tesi prospettate tende a rendere il problema estremamente semplice, anche se sono perplesso, in verità, sulla sua legittimità costituzionale. Non so, infatti, se per mezzo di una legge di questo genere si possa imporre ad un soggetto un onere che non è pertinente a quel soggetto; forse, la Corte costituzionale ci darebbe torto; comunque, sarebbe una strada semplice e piana da seguire. La seconda soluzione presenta qualche difficoltà, tuttavia superabile, in quanto si dovrà fissare un'indennità da corrispondere al donatore di sangue. Il Ministero del lavoro dovrebbe forse stabilire una scala d'indennità correlata alla categoria cui appartengono i lavoratori. In questo caso, il datore di lavoro avrebbe oneri non diretti ma solo indiretti, per il fatto che l'assenza di un lavoratore può creare scompensi nel suo sistema produttivo, il che non è da sottovalutare perchè si può dimostrare rilevante tanto per la piccola che per la grande azienda.

D I P R I S C O . Questo fenomeno si verificherebbe, qualunque soluzione adottassimo.

C O P P O . Ritengo che, dopo tutto ciò che si è detto, sarebbe forse il caso di meditare ancora qualche giorno su questo prov-

vedimento, sul quale, in linea di massima, siamo tutti d'accordo. Si tratta solo di trovare la soluzione migliore ad un problema che non ha suscitato nessun dissenso politico e nessuno scontro d'interessi.

C A P O N I . Forse un sistema per definire rapidamente la questione ci sarebbe. Potremmo infatti stabilire che ogni datore di lavoro paga la giornata di riposo al lavoratore che ha donato il suo sangue e poi, quando fa i versamenti all'I.N.A.M., trattiene le giornate che ha già pagate.

C O P P O . Mi pare che la soluzione del senatore Caponi sia più semplicistica di quella che io ho proposta.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ho già esposto, in occasione della precedente discussione del disegno di legge, l'opinione del Ministero del lavoro circa il periodo di riposo da concedere al donatore di sangue: si vorrebbe, cioè, arrivare a includere — se è possibile — nel diritto al riposo le ore restanti della giornata in cui è avvenuta la donazione del sangue e tutta la giornata successiva. Ciò non solo per i fini sanitari che il disegno di legge si propone, ma anche al fine di non intralciare determinati cicli lavorativi, perchè altrimenti, ad esempio, un edile che donasse il suo sangue alle ore 15,30 di un determinato giorno dovrebbe poi ritornare il giorno dopo alle ore 15,30 per fare la restante ora e mezza di lavoro.

Pertanto, il Ministero del lavoro si permette di sottoporre all'attenzione della Commissione questa sua prima proposta emendativa.

Circa il modo in cui retribuire la giornata di riposo, nella precedente seduta fu prospettata da parte del Ministero la possibilità di fissare un'indennità ragguagliata ad un sesto della settimana retributiva e, nei casi in cui ciò non fosse materialmente possibile, di fare ricorso ad un'indennità forfettaria che dovrebbe essere fissata dal Ministero del lavoro.

Il senatore Coppo ha accennato, in proposito, alla possibilità di fissare tre o quattro differenti misure di indennità, ma ritengo che sia preferibile ragguagliare l'indennità ad un sesto della settimana retributiva e solo in mancanza di questo riferimento, stabilire una cifra fissa.

Quanto alla competenza passiva dell'indennità, il Ministero è della stessa idea dell'onorevole proponente che, cioè, essa debba essere attribuita agli Enti mutualistici o, comunque, ai beneficiari diretti della trasfusione. Tuttavia, per non mettere il donatore di sangue nella condizione di perdere del tempo utile per riscuotere questa indennità in un momento successivo al salasso, il Ministero del lavoro sarebbe del parere che lo stesso centro trasfusionale (sia esso un ospedale, un'associazione o altro) paghi immediatamente l'indennità al donatore, rivalendosi, successivamente, sul beneficiario del sangue.

In questo ultimo caso, la misura forfettaria sarebbe la più idonea a semplificare le cose, perchè altrimenti, in caso di rivalsa sull'Ente beneficiario, si dovrebbe poi, volta per volta, reperire la misura dell'indennità cui avrebbe diritto quel singolo donatore.

In linea di massima si ritiene che il metodo più semplice sia quello della liquidazione immediata dell'indennità da parte del centro trasfusionale.

S A M E K L O D O V I C I . Debbo rinnovare il mio ringraziamento alla Commissione per l'approfondimento di questa discussione, che dimostra quanta sensibilità vi sia, da parte di tutti i Commissari, per questo problema umano e sociale.

Riferendomi, soprattutto, alle preoccupazioni emerse in ordine alla vastità del problema delle trasfusioni del sangue, che coinvolge numerosi aspetti di carattere igienico, sanitario, legale, sociale e assicurativo, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità di un provvedimento che disciplini tutta la materia. Tuttavia, in attesa di questa legge organica che temo piuttosto lontana nel tempo, mi permetto di insistere sul problema particolare del riposo da concedere al donatore di sangue dopo la

trasfusione, che ha suscitato una particolare aspettativa che non deve andare delusa.

Anche se fosse valida la soluzione del permesso retribuito, ritengo che essa avrebbe conseguenze psicologiche negative, mentre la soluzione dell'assenza indennizzata mi sembra la più opportuna. Aggiungo che la massima organizzazione dei donatori di sangue, l'A.V.I.S., propone la stessa soluzione.

P R E S I D E N T E . Ritengo opportuno che il seguito di questa discussione sia rinviato di due settimane, per consentire alla Sottocommissione di elaborare compiutamente il testo definitivo del disegno di legge.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti » (99)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Battista, De Luca Angelo, Garlato e Focaccia: « Modifica degli articoli 2, 9 e 13 della legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa alla Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P I G A R O L I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, col presente disegno di legge, presentato dal compianto collega senatore Amigoni, alla cui memoria si inchina reverente il nostro pensiero, si vuol dare un contenuto pieno alla legge 4 marzo 1958, n. 179, che porta il titolo « Istituzione ed ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti », ma che, nel testo definitivamente approvato, non parla affatto dell'assistenza di malattia e lascia così insoluto un problema di grande rilievo, che sta particolarmente a cuore per ovvii motivi a questa categoria benemerita.

Non è che il problema non sia stato risolto per dimenticanza del legislatore; la ragione c'era ed era una buona ragione. Si riteneva, cioè, che il nuovo ente non avesse la possibilità di far fronte alle prestazioni assistenziali, che richiedono una organizzazione capillare, molto onerosa ed impegnativa, organizzazione cui non può provvedere quindi un Ente con un limitato numero di iscritti (circa 32.000, quanti sono appunti gli ingegneri e gli architetti).

Per ovviare a questo fondato ostacolo, si è pensato di affidare l'assistenza di malattia ad Istituti che hanno già un'organizzazione adeguata e sono autorizzati a svolgere tale assistenza anche a favore degli iscritti ad altre organizzazioni similari (ad esempio l'E.N.P.D.E.D.P., la stessa cui è stata affidata l'assistenza dei senatori dalla relativa Cassa di previdenza).

La forma di assicurazione contro le malattie prevista dal disegno di legge non comporta oneri per la Cassa di previdenza degli ingegneri ed architetti, in quanto la copertura di essi è a carico esclusivo degli interessati.

Si tratta pertanto di integrare le disposizioni contenute in alcuni articoli della legge n. 179, e precisamente negli articoli 2, 9 e 13, con altre che consentano alla Cassa di svolgere questa nuova importante attività, affidandola ad altro Ente pubblico, dotato di adeguata organizzazione; ed altresì di conferire agli organi della Cassa, e precisamente al Comitato nazionale dei delegati, le cui funzioni sono elencate nell'articolo 9 della suddetta legge, ed al Consiglio di amministrazione le cui attribuzioni sono previste dall'articolo 13, i poteri necessari per pronunziarsi e decidere in merito alla convenzione da stipularsi con l'ente prescelto, che può essere pubblico o privato, per l'assistenza contro le malattie.

Per i motivi che ho illustrati, ritengo di raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento in esame.

F I O R E . Io non so se per ottenere gli scopi che si prefiggono i proponenti era necessario un disegno di legge. Con la legge 4 marzo 1958, n. 179, venne istituita una Cas-

sa nazionale di previdenza a favore degli ingegneri e architetti solamente agli scopi pensionistici, e si escluse l'aspetto assistenziale. Ora il disegno di legge assume, giustamente, che quasi tutti gli iscritti vivamente richiedano questa assistenza. Io avrei capito che il disegno di legge prevedesse l'assistenza sanitaria obbligatoria; ma la Cassa domanda solo di essere autorizzata a fare convenzioni con un altro ente assicuratore, col denaro di coloro che, facoltativamente, chiederanno di essere assistiti. Ora si è portato l'esempio della Cassa di previdenza per i senatori: non mi consta che ci sia voluta una legge per i senatori.

Credo che un'organizzazione qualsiasi, privata, possa stipulare una convenzione con un ente assicuratore, per dei dipendenti che non siano obbligatoriamente assicurati, affinchè, a certe condizioni, quell'ente eroghi le prestazioni assicurative.

Quindi non so convincermi della necessità di un disegno di legge per dare la facoltà alla Cassa degli ingegneri ed architetti di convenzionare coloro i quali domandano di pagare in proprio l'assistenza. Io sono favorevole al principio: è giusto che chi vuol avere un'assicurazione l'abbia, ma mi pare che il Parlamento non debba occuparsi di tali questioni.

V A R A L D O . Io credo che sia necessario un disegno di legge, perchè nel 1946 o 1947 (non ricordo la data precisa) fu emanata una legge secondo la quale tutte le categorie professionali dovevano avere una Cassa di previdenza e di assistenza. Ora, in base a quella legge, vi sono state delle categorie che hanno costituito queste Casse. Dirò che la sola categoria che ha un ente di previdenza non disciplinato da una legge è quella dei medici, e si discute se questo ente abbia facoltà d'imporre ai medici i contributi.

La Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti era stata istituita ai soli fini pensionistici; evidentemente, se oggi deve svolgere determinate forme assistenziali, deve seguire la norma della legge. Io ritengo quindi che il disegno di legge sia necessario e che non possa oggi la Cassa, così come è costituita, procedere all'assistenza dei suoi iscritti per proprio conto, allargando i suoi compiti che sono stati definiti in un determinato modo.

S A L A R I . Signor Presidente, debbo confessare la mia colpevole negligenza nel non avere approfondito questo problema prima di venire in Commissione; ma alla semplice lettura del testo sono stato preso anch'io dagli stessi dubbi, dalle stesse perplessità di cui si è fatto portavoce il senatore Fiore. Con questo disegno di legge si vuole autorizzare la Cassa di previdenza e assistenza degli ingegneri e architetti a farsi intermediaria, « passacarte » dei propri associati ai fini previdenziali, affinchè essi possano usufruire di un'assistenza di malattia che può essere assunta da un qualsiasi ente, che non è neppure specificato. Non capisco perchè si voglia arrivare a questo scopo attraverso un disegno di legge; per cui, ritenendo, d'altra parte, che per la serietà del nostro lavoro non si possa procedere all'approvazione di un disegno di legge in base a semplici opinioni non suffragate da elementi di giudizio più precisi, mi permetto di pregare l'onorevole Presidente di rinviare la discussione, perchè anch'io vorrei un po' approfondire i motivi della presentazione del provvedimento, che fino a questo momento mi appaiono oscuri e reconditi.

B I T O S S I . Sono completamente d'accordo col senatore Fiore, e desidero anch'io portare qualche ragione. Normalmente quando è che si presentano i disegni di legge per attribuire a un ente determinate prestazioni, o sanitarie o di altra natura? Quando vi è l'obbligatorietà per tutti gli appartenenti a una categoria — anche per coloro che non lo desiderano — di pagare un contributo. Ma in questo caso l'iscrizione all'assistenza sanitaria è volontaria, quindi non c'è la necessità di intervenire con legge. Si dice: va bene, ma se l'ente non è autorizzato a fare la convenzione, gli iscritti si possono rifiutare di pagare, dopo un determinato periodo di tempo, la quota loro attribuita. Benissimo: ma il giorno in cui non pagano l'ente sospende le prestazioni, e tutto finisce lì.

S A L A R I . Tanto più che il rapporto non s'instaura tra questo ente e la Cassa di previdenza per gli ingegneri e architetti, ma tra questo ente e coloro che ne facciano domanda.

B I T O S S I . Qualsiasi organismo può fare una simile convenzione. Per quanto riguarda la nostra organizzazione sindacale, noi abbiamo una convenzione con l'E.N.P.D.E.D.P., paghiamo un tanto al mese e abbiamo diritto alle prestazioni sanitarie; non c'è bisogno di una legge. L'importante è che l'E.N.P.D.E.D.P. stabilisca la cifra e prenda contatti con questo gruppo di ingegneri e di architetti, che vogliono essere associati all'ente assicurativo.

Sono d'accordo che si assumano maggiori informazioni, ma credo che la domanda da fare all'Ente di malattia sia questa: se in casi analoghi si accetta di fare una convenzione. Se sì, non c'è bisogno di fare una legge. Anzi mi meraviglio che si sia atteso tanto tempo per mettere questi ingeneri e architetti in condizioni di ottenere quello che potevano avere da più di un anno.

A N G E L I N I . Condivido le opinioni espresse dai senatori Salari e Fiore. Mi sembra che non ci sia bisogno di approvare una legge. Ci potrebbe essere forse questo bisogno se nel disegno di legge si stabilisse a quale ente gli ingegneri e architetti debbono essere associati, perchè potrebbe darsi il caso che nessun istituto li volesse assicurare.

F I O R E . Oppure se l'assicurazione fosse obbligatoria per tutti...

A N G E L I N I . Ma così come il disegno di legge è stato presentato, mi sembra superfluo.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Ministero del lavoro ritiene che il disegno di legge dovrebbe operare nel quadro dell'estensione dell'assistenza obbligatoria contro le malattie. Se noi intendiamo muoverci verso un sistema di sicurezza sociale, dobbiamo cercare di coprire l'area che sinora non ha usufruito dell'assistenza sanitaria.

A proposito dell'articolo 1, il Ministero consiglia di aggiungere che, qualora venga stipulata una convenzione, l'assicurazione è obbligatoria solo per gli iscritti che non godano già dell'assistenza contro le malattie per altro titolo; così, per esempio, se l'ingegnere è dipendente dallo Stato o da un'industria privata, usufruisce già dell'assistenza spettante alla categoria a cui appartiene per ragioni di lavoro.

Circa l'articolo 2, per lo snellimento del sistema, il Ministero proporrebbe di emendare la lettera *f*) nel senso che al Comitato nazionale dei delegati verrebbe attribuita solo la competenza di stabilire criteri generali per la stipulazione di convenzioni con gli enti pubblici, mentre la deliberazione sarebbe riservata al Consiglio di amministrazione.

Quanto al carattere di volontarieta, che dovrebbero avere le convenzioni da stipularsi con Enti erogatori dell'assistenza di malattia, ripeto che, se una nuova legge si vuol fare, questa deve prevedere l'assicurazione obbligatoria di malattia per tutti gli appartenenti alla categoria.

Inoltre, il Ministero del lavoro escluderebbe che queste convenzioni siano stipulate con enti privati.

P R E S I D E N T E . Per consentire uno studio più approfondito di tutte le questioni relative a questo provvedimento, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato di due settimane.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Cocco Maria e Bianchi Fortunato: « Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe » (309)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Cocco Maria e Bian-

chi Fortunato: « Modifica degli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, istitutiva della "mutualità pensioni" a favore delle casalinghe », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Il 5 per cento dei contributi versati dalle assicurate verrà devoluto al conto speciale di cui al successivo articolo 13 »

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, è sostituito dal seguente:

« Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ».

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 1963, n. 389.

VIGLIANESI, *relatore*. Onorevoli senatori, ritengo che questo provvedimento non abbia bisogno di una lunga illustrazione, in quanto contiene solo modifiche formali agli articoli 4 e 15 della legge 5 marzo 1963, n. 389, concernente l'istituzione della « mutualità pensioni » a favore delle casalinghe.

La prima modificazione proposta riguarda una inesattezza contenuta nell'articolo 4, nel quale viene richiamato erroneamente l'articolo 15, mentre dovrebbe essere richiamato l'articolo 13. Si tratta, pertanto, di una semplice correzione di forma.

Inoltre si propone di sostituire il primo comma dell'articolo 15 della legge n. 389 col seguente: « Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe che abbiano compiuto il 50° anno di età e non abbiano superato il 64° anno di età possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età successiva ». Ritengo che questo emendamento serva a chiarire il disposto del primo comma dell'articolo 15 nel quale si parla di età compresa tra il 50° ed il 65° anno di età.

Concludendo mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge.

FIORE. Bisogna purtroppo ammettere che la legge sulla pensione alle casalinghe è nata male. L'unico importante aspetto positivo è che le casalinghe sono entrate a far parte del sistema previdenziale, ma noi abbiamo costruito un castello che dovremmo abbattere e ricostruire dalle fondamenta.

Le piccole modifiche contenute nel presente disegno di legge non incidono gran che sulla legge n. 389, anche se esse denotano, da parte di chi le propone, la non perfetta conoscenza delle norme di tale legge e dell'effettivo interesse delle casalinghe che si vogliono favorire.

Le modifiche proposte non sono solo formali; è formale la prima che si riferisce al richiamo, nell'articolo 4 della legge, all'articolo 13 invece che al 15, ma l'altra non è formale e peggiora la legge base. L'articolo 15, primo comma, della legge n. 389 dice: « Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le casalinghe di età compresa tra il 50° ed il 65° anno possono costituirsi una rendita vitalizia decorrente dal 65° anno di età o da età posteriore ». Il che significa che una casalinga che ha 64 anni e 11 mesi si può costituire una rendita, anche se questa rendita non è assolutamente conveniente. Infatti, abbiamo fatto dei calcoli e abbiamo constatato che, se una casalinga vuole costituirsi una rendita di 3.000 lire al mese e ha superato il 64° anno di età, deve versare 320.000 lire in un'unica soluzione per cominciare a riscuotere le 3.000 lire mensili dall'anno successivo a questo versamento!

La modifica proposta dice che una casalinga può costituirsi una rendita se ha una età compresa tra i 50 ed i 64 anni e quindi, se essa supera i 64 anni ed un giorno non ha più questo diritto che, in base al primo

comma dell'articolo 15 della legge n. 389, conservava invece fino a 64 anni, undici mesi e 29 giorni. L'emendamento proposto, pertanto, peggiora e non migliora le disposizioni della legge n. 389; ma, in considerazione del fatto che questa rendita vitalizia non se la costituisce nessuno, perchè sarebbe veramente sconsigliabile costituirsi una pensione di questo genere, non siamo contrari alla approvazione di questo disegno di legge.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo, per parte sua, è favorevole al disegno di legge.

C A P O N I . Sarebbe utile che il Sottosegretario ci fornisse qualche notizia circa l'applicazione che ha avuto la legge n. 389.

G A T T O , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Non sono in grado in questo momento di fornire tali notizie; se ne fossi stato richiesto in tempo mi sarei documentato per riferire alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 19,15.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari